

511.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Progetti di legge nn. 5324-3453-4600-5210-5540</b> .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 24 marzo 1999 .....	3	(Sezione 1 — Ordini del giorno) .....	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3	<b>Disegno di legge di conversione S. 3525 (approvato dal Senato) n. 5653</b> .....	15
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	15
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 3 — Articolo 3) .....	15
Difensore civico della regione Veneto (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 4 — Articolo 4) .....	15
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	5	<b>Disegno di legge di conversione 5491</b> .....	16
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	6	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	16
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	16
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	6	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	17
		(Sezione 4 — Articolo 4) .....	18
		(Sezione 5 — Articolo 5) .....	18
		(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	18
		(Sezione 7 — Articolo 7) .....	19
		(Sezione 8 — Articolo 8) .....	19

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di conversione S. 2968 (approvato dal Senato) n. 4954</b> .....	20	(Sezione 4 — Attuazione del piano sanitario nazionale da parte della regione Lombardia) .....	24
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	20	(Sezione 5 — Alienazione degli immobili degli enti previdenziali) .....	25
(Sezione 2 — Articolo 2 ed articoli aggiuntivi) .	20	(Sezione 6 — Autonomia scolastica) .....	25
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	21	(Sezione 7 — Regolamentazione delle vendite sottocosto) .....	26
(Sezione 4 — Articolo 4) .....	21	(Sezione 8 — Problemi occupazionali in Campania) .....	26
(Sezione 5 — Ordine del giorno) .....	21	<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	28
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	23	(Sezione 1 — Tutela dell'ordine pubblico in provincia di Foggia) .....	28
(Sezione 1 — Tutela dei bambini extracomunitari) .....	23	(Sezione 2 — Criminalità nel Friuli Venezia Giulia) .....	31
(Sezione 2 — Iniziative contro la pratica dell'infibulazione) .....	23	(Sezione 3 — Manifestazioni della Lega nord) .	32
(Sezione 3 — Intervento della Nato nel Kosovo) .....	24		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 24 marzo 1999.**

Acciarini, Acquarone, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Fontan, Maggi, Mangiacavallo, Marongiu, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Nesi, Olivo, Ranieri, Rivera, Saonara, Scarpa Bonazza Buora, Schmid, Sinisi, Treu, Turco, Valducci, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 23 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NERI ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria » (5840);

CARMELO CARRARA: « Modifiche all'articolo 210 del codice di procedura penale, in materia di esercizio della facoltà di non rispondere » (5841);

BOVA: « Istituzione del Centro di cultura permanente denominato "Sentiero culturale dell'Aspromonte" » (5842);

BOVA: « Istituzione del parco archeologico di Locri Epizefiri » (5843);

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Ceremis » (5844);

STORACE ed altri: « Nuove disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i pazienti terminali » (5845).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di disegni di legge.**

In data 23 marzo 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la solidarietà sociale:*

« Norme per lo sviluppo e per la qualificazione di un sistema di servizi per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le loro famiglie » (5838);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per le pari opportunità e di grazia e giustizia:*

« Misure contro il traffico di persone » (5839).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 23 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

OLIVIERI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dei voli di addestramento militare e sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis » (doc. XXII, n. 51).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla sottoindicata Commissione permanente:

##### *IV Commissione (Difesa):*

PAISSAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis » (5785) *Parere delle Commissioni I, II, III, V e VIII;*

MUSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dei voli di addestramento militare e sulle responsabilità della tragedia avvenuta a Cavalese il 3 febbraio 1998 » (5803) *Parere delle Commissioni I, II, III e V.*

#### **Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

**PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE OLIVIERI ed altri:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dei voli di addestramento militare e sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis » (doc. XXII, v. 51) *Parere delle Commissioni I, II, III e V.*

#### **Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.**

La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha richiesto che per il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro), in sede referente, il parere della VIII Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:

S. 3593 — « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali » (*approvato dal Senato*) (5809).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

#### **Trasmissioni dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.**

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, ha trasmesso, con lettera in data 22 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996 n. 509 la « relazione sulle intercettazioni della telefonia mobile » approvata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo 1999 (doc. XXIII, n. 25).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, ha trasmesso, con lettera in data 22 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996 n. 509 la « Relazione sui criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito alta sicurezza e di quelli sottoposti al regime di

cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario » approvata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo 1999 (doc. XXIII, n. 26).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 12 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni (doc. CXX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione OCCHETTO ed altri n. 0/5188/III/Tab. 6/1, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta della III Commissione (Affari esteri e comunitari) del 29 ottobre 1998, concernente il finanziamento del programma delle Nazioni Unite per il protocollo delle droghe.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

#### **Trasmissioni dal presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 marzo 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria dell'11 febbraio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 23 marzo 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 24 febbraio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Trasmissione dal difensore civico della regione Veneto.**

Il difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 17 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 20 marzo 1999, in adempimento a

quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Monopoli (Bari), Rodano (Milano), Larino (Campobasso), San Giovanni in Persiceto (Bologna), Rovasenda (Vercelli), Zimone (Biella), Canosio (Cuneo), Belvedere Spinello (Crotone), Bisignano (Cosenza), Venegono Superiore (Varese).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Ente agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'osservatorio vesuviano.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 marzo 1999, pagina 4, seconda colonna, trentaquattresima riga sostituire il numero « VII », con « VIII »; pagina 5, prima colonna, quart'ultima riga, sostituire il numero « 81 », con « 83 »; pagina 6, prima colonna, venticinquesima riga, sostituire il numero « 94 » con « 93 ».

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)**

**(A.C. 5324 - sezione 1)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che

il Governo ha proposto, con l'emendamento 13.02 accolto in Commissione, l'introduzione di una norma di delega volta ad armonizzare la disciplina del « comparto sicurezza » con le disposizioni sulla riforma amministrativa introdotte dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1995;

il Governo ha proposto l'attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi per il personale della carriera direttiva prefettizia e non anche per quello delle corrispondenti qualifiche della carriera direttiva della Polizia di Stato;

l'opportunità di armonizzazione rappresentata dal Governo sarebbe in contrasto con la perdurante mancanza della disciplina contrattuale che da tempo il personale delle forze di polizia e delle Forze Armate attende, poiché la trattativa contrattuale non si è ancora positivamente conclusa;

il Governo ha proposto l'istituzione del ruolo speciale direttivo della polizia penitenziaria e non anche per i funzionari

direttivi della polizia di Stato, che sono equiparati sotto il profilo giuridico ed economico

impegna il Governo

a definire, entro il mese di febbraio 1999, il contratto e la fase di concertazione previsti, rispettivamente, per le forze di polizia ad ordinamento civile e per quelle ad ordinamento militare nonché le Forze Armate;

ad assicurare, mentre si provvederà a predisporre lo schema di decreto per l'armonizzazione del « comparto sicurezza », che la stessa armonizzazione e le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1995 siano accompagnate dall'adempimento agli impegni ordinamentali assunti dal Governo nel periodo 1995-1998 e non mantenuti nei confronti delle categorie interessate, in particolare per il personale delle qualifiche direttiva e dei gradi intermedi delle rispettive carriere, sotto il profilo dei riallineamenti giuridici ed economici;

a provvedere al mantenimento del preesistente collegamento economico tra la carriera direttiva prefettizia e le corrispondenti qualifiche della carriera direttiva della Polizia di Stato;

a definire una disposizione che istituisca il ruolo speciale dei funzionari direttivi della Polizia di Stato e gli altri ruoli

speciali delle forze di polizia equiparate, secondo le previsioni introdotte per la polizia penitenziaria.

**9/5324/1.** Frattini.

La Camera,

considerato che

nell'evidenziare che la risoluzione, anche da tempo attesa, di settori della Pubblica Amministrazione necessita di provvedimenti legislativi specifici, e che provvedimenti di contenuto vario possono solamente sanare temporaneamente alcune situazioni che però dovrebbero essere in ogni caso affrontate posteriormente all'avvenuta riforma sostanziale delle Amministrazioni interessate;

nel rimarcare quanto anche il Comitato per la Legislazione aveva evidenziato, ovvero un disegno di legge fortemente disomogeneo nel suo complesso;

nel ricordare che il provvedimento prevede per il Ministero degli affari esteri, oltre al citato riordino della carriera diplomatica, reca norme per:

*a)* gli organici delle qualifiche dirigenziali, anche dell'area della promozione culturale;

*b)* una riqualificazione delle qualifiche funzionali;

*c)* il personale a contratto; una proroga per 200 contratti in campo informatica dal 31/12/1999 al 01/07/2000 (in aggiunta alle 1400 unità che il Ministero degli affari esteri può già assumere);

*d)* un ampliamento per assunzioni di traduttori e interpreti;

nel rimarcare che compito del Governo, del Parlamento ed in generale della Pubblica amministrazione è l'ottimale e razionale utilizzo delle risorse finanziarie ed umane nell'interesse della Comunità, ovvero dello Stato;

nel sottolineare che gli articoli concernenti il Ministero degli affari esteri che

esulano specificatamente dal riordino della carriera diplomatica necessitano dell'attuazione complessiva e coordinata di quella nazionalizzazione degli organismi centrali della pubblica amministrazione stabilita dalla legge 15 marzo 1997 n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ovvero dagli articoli 11, comma 1, (« il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri »); 12, comma 1, lettere *f)*, (« procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri ») e *g)* (« eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali ») e 13, comma 1, (« l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinati con regolamenti »);

nell'evidenziare che nello specifico questo significherebbe la soppressione nel provvedimento in esame dei seguenti articoli: articolo 1, comma 1, *c)* (organico); articolo 3 (organico); articolo 4 (organico); articolo 5 (organico); articolo 6 (organico); articolo 7 (organico); articolo 8 (cooperazione internazionale);

impegna il Governo

a non procedere a nuove assunzioni di personale all'apertura di nuove sedi diplomatiche od uffici culturali, sino alla completa attuazione dell'intervento di razionalizzazione del Ministero degli affari esteri prevista dagli articoli 11, 12., 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**9/5324/2.** Calzavara, Cavaliere.

La Camera,

premesso che

nell'atto Camera n. 5324 erano state inserite previsioni normative che conferivano ai dirigenti delle carriere diplomatica e prefettizia una indennità di po-

sizione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, pari all'80 per cento e al 60 per cento di quella stabilita per i dirigenti generali;

analoghe disposizioni erano previste a favore dei colonnelli e dei brigadiere generali e gradi corrispondenti delle Forze Armate;

le predette disposizioni sono state espunte dal Governo e sostituite con un apposito articolo che rinvia al Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) la valutazione dell'esigenza ed alla legge finanziaria per il 2000 l'allocatione delle risorse necessarie per corrispondere la predetta indennità;

per l'utilizzazione delle predette risorse occorre una apposita norma di legge;

in considerazione del lungo tempo trascorso, non appare opportuno né logico rinviare l'attribuzione della predetta indennità ad uno specifico disegno di legge governativo, il cui iter approvativo potrebbe prolungarsi anche oltre il 2000,

impegna il Governo

ad inserire nel « collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000 » un'apposita previsione normativa che consenta l'immediata attivazione delle risorse che saranno allocate nella legge Finanziaria per l'attribuzione dell'indennità di posizione a favore dei colonnelli e brigadieri generali delle Forze Armate, a decorrere dal 1° gennaio 2000, e ne determini l'ammontare nelle stesse misure definite per i dirigenti delle carriere diplomatica e prefettizia.

**9/5324/3.** Ruffino, Ascierio, Ruzzante, Romano Carratelli.

La Camera,

premesso che;

l'articolo 38, comma 6, della legge n. 490 del 30 dicembre 1997 ha concesso ai maggiori in s.p.e., che hanno maturato 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, i benefici economici previsti al comma 3,

lettera a) della legge 8 agosto 1990 n. 231, cioè l'omogeneizzazione stipendiale spettante al colonnello;

al momento risultano esclusi da tale riconoscimento i maggiori del ruolo tecnico amministrativo appartenenti alle classi 1938 e 1939 che, pur rimanendo in servizio fino all'età massima consentita, cioè 63 anni, non riescono a maturare i 15 anni previsti dal decreto;

nella piattaforma contrattuale 1998-2001 erano stati concordati, tra CO-CER interforze e Stato maggiore della difesa, provvedimenti che sanavano in parte le sperequazioni economiche tuttora esistenti nei confronti degli ufficiali del ruolo tecnico amministrativo;

tuttavia nel decreto n. 5324 attuativo della legge finanziaria per il 1999, non vi è cenno ai provvedimenti concordati;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie a sanare le disparità retributive esistenti.

**9/5324/4.** Pittella.

La Camera,

considerato che:

il dibattito svoltosi nella Commissione I e in aula sulle prospettive di riforma della carriera prefettizia;

ritenuto indispensabile, nel contesto della riforma globale dei pubblici poteri, il riallineamento della carriera prefettizia ai grandi corpi professionali della pubblica amministrazione, eliminando l'anacronistica distinzione tra direttivi e dirigenti e affermando l'unitarietà delle funzioni;

constatata l'ampia volontà delle forze politiche di procedere ad un corretto e razionale accorpamento delle qualifiche esistenti per ribadire la unicità e la specificità delle funzioni e dello stato giuridico della carriera prefettizia;

impegna il Governo

a procedere al tendenziale accorpamento in tre qualifiche della carriera prefettizia potendo la qualifica apicale essere sviluppata e differenziata in ragione delle funzioni e degli incarichi, tenendo conto delle trasformazioni del sistema amministrativo.

**9/5324/5.** Palma, Massa, Orlando.

La Camera,

premesso che:

all'Atto Camera n. 5324 era stato presentato l'emendamento 13.7 a firma Giannattasio che prevedeva la concessione a otto reggimenti di cavalleria, a sei dei carristi e a uno di artiglieria a cavallo l'uso dello stendardo di dimensioni ridotte, 60 x 60 cm, al posto della bandiera di dimensioni 100x100 cm con asta ridotta a 138 cm, poi ritirato prima della discussione in Aula, a seguito del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio circa i profili di copertura finanziaria;

l'emendamento in questione traeva origine da ragioni, oltre che tradizionali eminentemente pratiche in quanto a bordo di un veicolo blindo-corazzato la bandiera attuale, quando è spiegata durante i movimenti, spesse volte si impiglia sulle antenne e sulle mitragliatrici contraeree poste sulle torrette;

l'onere finanziario può essere definito inesistente in quanto è tradizione che il drappo sia donato dalle mogli dei soci delle rispettive Associazioni d'Arma;

impegna il Governo

a tener conto delle ragioni suddette e ad adottare provvedimenti di propria competenza atti a sanare gli inconvenienti segnalati.

**9/5324/6.** Giannattasio.

La Camera,

considerato il disegno di legge n. 5324 e abb.;

impegna il Governo

ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera direttiva dei dirigenti della Polizia di Stato e del relativo trattamento economico, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della suddetta carriera, sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato.

**9/5324/7.** Chincarini, Lembo, Fontan.

La Camera,

premesso che

occorre dare attuazione allo snellimento delle procedure e ad una sempre maggiore sburocratizzazione al fine di offrire un servizio efficiente alle istanze dei cittadini che riguardano in modo particolare l'organizzazione e la gestione del lavoro;

è forte l'esigenza di eliminare passaggi faticosi che l'attuale assetto comporta con una organizzazione esasperatamente verticistica caratterizzata da eccessivi passaggi intermedi tra i vari livelli di responsabilità;

la revisione dell'ordinamento autonomo della carriera prefettizia ha posto in risalto il principio cardine della responsabilizzazione a cascata dei funzionari direttivi e dirigenziali;

è pressante l'esigenza di superare le vecchie logiche improntate all'affidamento di incarichi secondo criteri di obiettività e sulla base di un attenta valutazione delle capacità reali e delle attitudini dei singoli funzionari;

è necessario perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento che non può non considerare la necessità di ringiovanimento della categoria offrendo ai più giovani di recepire e attuare appieno l'auspicato cambiamento;

impegna il Governo

a valutare attentamente i costi-benefici che possono derivare nell'adeguamento degli apparati e nella predisposizione di modelli organizzativi *ad hoc* sia per gli uffici periferici che per quelli centrali, dalla eliminazione delle disposizioni che prevedono il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età nonché il pensionamento anticipato con il limite massimo di anzianità del personale prefettizio di 35 anni di servizio.

**9/5324/8.** Tassone, Volontè, Sanza.

La Camera,

premesso che:

il principio di armonizzazione ordinamentale ed economica tra le categorie incluse nel « comparto sicurezza » ed il personale militare costituisce principio fondamentale del decreto del Presidente della Repubblica 195 del 1995 cui il Governo deve continuare a dare applicazione;

per il personale militare continua invece ad esservi un sostanziale squilibrio sia economico sia giuridico rispetto alle categorie del personale del comparto sicurezza;

impegna il Governo

ad approvare entro i termini previsti per la presentazione del DPEF e della conseguente legge finanziaria un provvedimento idoneo a mantenere l'equilibrio e l'allineamento ordinamentale per i gradi militari con particolare riferimento ai ruoli sottufficiali ai fini di nuovi inquadramenti nel

grado di maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario, maresciallo e con la rideterminazione dell'anzianità.

**9/5324/9.** Ascierto.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega di riordino delle carriere diplomatiche e prefettizie;

valutato che nell'organico prefettizio, anche in relazione alla riduzione delle competenze determinate dalla riforma della pubblica amministrazione si presenta un problema di eccedenza rispetto alle necessità;

considerato che i dipendenti direttivi pubblici hanno un contratto economico derivato dal contratto stipulato nella sede competente del comparto di sicurezza e che il loro trattamento economico è disciplinato per legge, al contrario dei dipendenti direttivi e dei dirigenti privatizzati che derivano il loro trattamento economico dalla contrattazione con indennità di posizioni rapportate all'incarico rivestito;

preso atto che l'intera categoria prefettizia è attualmente priva di una propria autonomia negoziale;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa volta a istituire l'area negoziale per l'intera categoria prefettizia al fine di affrontare compiutamente i problemi contrattuali della categoria.

**9/5324/10.** Volontè, Tassone, Sanza.

La Camera,

premesso che il Governo, con proprio emendamento, ha introdotto una disposizione che istituisce il ruolo direttivo speciale del corpo della polizia penitenziaria;

considerato che tale disposizione altera obiettivamente l'equilibrio tra l'assetto delle carriere equiparate delle diverse forze di polizia;

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative per l'istituzione, entro i termini previsti per la presentazione del DPEF e della conseguente legge finanziaria dei ruoli direttivi speciali della polizia di Stato e delle altre forze di polizia equiparate.

**9/5324/11.** Cuccu, Frattini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega di riordino delle carriere diplomatiche e prefettizie;

considerato che con l'articolo 12 del testo in esame si prevede una delega al Governo ad emanare un decreto legislativo per l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel corpo della polizia penitenziaria;

rilevata la necessità e l'esigenza di prevedere analoga istituzione anche nell'ambito di altri corpi di polizia per garantire migliore funzionalità al servizio con la definizione di nuove competenze, oltre che per evitare dannose discriminazioni tra diversi organi di polizia;

rilevato ancora che l'intera problematica potrebbe essere in tempi brevi affrontata e risolta in un disegno di legge attualmente in esame nell'Aula del Senato;

impegna il Governo

a richiedere con l'urgenza del caso, in sede di approvazione del provvedimento all'esame dell'Aula del Senato, analoga delega per l'istituzione di un ruolo direttivo speciale negli altri corpi di polizia;

a prevedere, in particolare per quanto riguarda la polizia di Stato, che possano

accedere al ruolo direttivo gli ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 197 del 1995;

a prevedere ancora che possano accedere al ruolo speciale dei direttori tecnici alla polizia di stato, i periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 197 del 1995.

**9/5324/12.** Casinelli, Molinari, Albanese, Pasetto.

La Camera,

premessi che la legge 560 del 1993, nel prevedere la predisposizione, da parte delle regioni, di piani di alienazione degli alloggi E.R.P., ha limitato la cedibilità al 75 per cento degli alloggi esistenti nel rispettivo territorio e che, conseguentemente, alcune regioni non hanno inserito nei piani di vendita le unità abitative costruite per il personale delle Forze di Polizia ai sensi della legge n. 52 del 1976 con il risultato di creare una notevole sperequazione nei confronti della predetta categoria;

impegna il Governo

a rimuovere ogni ostacolo alla cessione agli attuali assegnatari degli alloggi ai sensi della legge 52 del 1976, prevedendone l'obbligatorietà in caso di richiesta degli interessati ed il riesame delle rendite catastali attraverso nuovi estimi catastali comunque identici agli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari precedentemente alienati.

**9/5324/13.** Zaccheo, Ascierio.

La Camera,

considerate le specifiche competenze, i delicati settori di intervento e le relative funzioni attribuite dalla legge all'ufficio centrale per la giustizia minorile;

tenuto conto dei relativi programmi di riforma in atto secondo i quali viene assegnato un ruolo significativo al tratta-

mento sul territorio, più che all'interno di strutture detentive, dei minori entrati nel circuito penale;

considerato che per l'attuazione di tali programmi di grande rilievo nazionale ed internazionale è necessario che l'Amministrazione della giustizia minorile goda di pieni poteri di intervento in attuazione del decreto legislativo 29/93 e successive modifiche e che, pertanto, essa debba essere strutturata in dipartimento, anche in conformità alla relazione del 29 luglio 1998 dell'allora Presidente del Consiglio onorevole Romano Prodi, fatta propria dall'attuale Presidente del Consiglio onorevole Massimo D'Alema

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di riforma del Ministero di grazia e giustizia, a strutturare l'Ufficio centrale per la giustizia minorile in dipartimento autonomo, collocato in posizione di parità con gli altri dipartimenti esistenti o istituendi, fermi restando i fini e gli obiettivi istituzionali perseguiti da ciascun dipartimento.

**9/5324/14.** Buttiglione, Tassone, Volontè.

La Camera

premesso che

l'articolo 38, comma 6 della legge n. 400 del 30 dicembre 1997 ha concesso ai maggiori in servizio permanente effettivo che hanno maturato 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, i benefici economici previsti all'articolo 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990 n. 231, cioè l'omogeneizzazione stipendiale spettante al colonnello;

al momento risultano esclusi da tale riconoscimento i maggiori del ruolo tecnico amministrativo appartenenti alle classi 1938 e 1939 che, pur rimanendo in servizio fino all'età massima consentita, cioè 63 anni, non riescono a maturare i 15 anni previsti dal decreto;

nella piattaforma contrattuale 1998-20001 erano stati concordati, tra CO-CER interforze e Stato Maggiore della Difesa, dei provvedimenti che sanavano in parte le sperequazioni economiche tuttora esistenti nei confronti degli Ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo;

tuttavia nel decreto n. 5324, attuativo della legge finanziaria per il 1999 n. 5324, non vi è cenno ai provvedimenti concordati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare il citato decreto introducendo il seguente articolo aggiuntivo: agli Uffici del ruolo tecnico-amministrativo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1997, n. 490, l'anzianità di servizio dalla nomina a tenente è comprensiva dell'anzianità di servizio posseduta nella carriera di provenienza per un periodo comunque non superiore a 38 mesi. Il predetto beneficio è comunque attribuito agli ufficiali che abbiano prestato, senza demerito, almeno 40 anni di servizio effettivo o che cessino il servizio per limiti di età.

**9/5324/15.** Giacco.

La Camera,

premesso che l'A.C. 5324 all'articolo 12 delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e in particolare al comma 4 prevede la copertura dei posti di professionisti psicologi di particolare qualificazione

impegna il Governo

a coordinare la presente delega con quella avuta per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

**9/5324/16.** Olivieri, Giacco.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

La Camera

premessi che il disegno di legge 5324 delega il Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia e per il personale militare del Ministero della difesa;

tra le disposizioni relative al personale militare e delle forze di polizia vi è quella relativa alla delega al Governo per agevolare la mobilità del personale delle forze armate previste all'articolo 13;

lo stesso articolo 13 reca norme per la realizzazione di un programma pluriennale di costruzione di alloggi, teso a favorire la mobilità del personale militare senza aggravare il disagio delle famiglie soggette a continui trasferimenti;

alla lettera *d*) del richiamato articolo 13 è prevista la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi, da parte degli utilizzatori dei medesimi alloggi;

impegna il Governo

a disciplinare, in sede di adozione dei decreti legislativi, la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi anche per gli utenti che attualmente beneficiano degli alloggi appartenenti al demanio.

**9/5324/17.** Cennamo.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3525 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA RE-  
PUBBLICA TUNISINA, FATTO A ROMA IL 29 MAGGIO 1997  
(APPROVATO DAL SENATO) (5653)**

**(A.C. 5653 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.

**(A.C. 5653 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5653 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.583 milioni per l'anno 1999, in lire 1.576 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.583 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 5653 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI ELABORATI IN BASE ALL'ARTICOLO K. 3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA: CONVENZIONE SULLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, DEL SUO PRIMO PROTOCOLLO FATTO A DUBLINO IL 27 SETTEMBRE 1996, DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI DETTA CONVENZIONE, CON ANNESSA DICHIARAZIONE, FATTO A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996, NONCHÉ DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 26 MAGGIO 1997 E DELLA CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI STRANIERI NELLE OPERAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI, CON ANNESSO, FATTA A PARIGI IL 17 DICEMBRE 1997 (5491)**

**(A.C. 5491 – sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Ratifica di Atti internazionali).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti fun-

zionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

**(A.C. 5491 – sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

*(Entrata in vigore sul piano internazionale).*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

**(A.C. 5491 — sezione 3)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 3.**

*(Concussione e corruzione di membri degli organi dell'Unione europea e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).*

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 322-bis. *(Concussione e corruzione di membri degli organi dell'Unione europea e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).* — Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e dell'articolo 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano an-

che se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

ART. 322-ter. *(Confisca).* — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su europea e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). — richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 317 a 322-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 3.**

*Al capoverso Art. 322-bis, sostituire le parole: organi dell'Unione Europea con le seguenti: organi delle Comunità Europee.*

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: organi dell'Unione Europea con le seguenti: organi delle Comunità Europee*

**3. 2. Le Commissioni.**

*Al comma 1, sopprimere il capoverso da: Art. 322-ter (Confisca) sino alla fine del comma.*

**3. 1. Garra.**

**(A.C. 5491 — sezione 4)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 4.**

*(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali).*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

« Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire 90 milioni ».

**(A.C. 5491 — sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 5.**

*(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).*

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: « venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sette milioni ».

**(A.C. 5491 — sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 6.**

*(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente agli atti internazionali indicati all'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo concernente la responsabilità delle persone giuridiche, in relazione ai reati di cui alla presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione della responsabilità penale personale esclusivamente nei confronti dei responsabili delle persone giuridiche;

b) applicazione, in aggiunta alle disposizioni sulla responsabilità civile, della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 milioni a lire tre miliardi, nei confronti delle persone giuridiche, quando i loro responsabili o le persone sottoposte al loro controllo hanno commesso il reato a vantaggio delle persone giuridiche stesse ed in proporzione alla loro capacità economica;

c) applicazione, in relazione alla gravità del reato commesso, di una o più delle seguenti sanzioni amministrative, quando l'illecito sia strumentale all'attività della persona giuridica:

- 1) confisca;
- 2) chiusura temporanea dello stabilimento;
- 3) revoca della concessione;
- 4) sospensione dell'attività produttiva;

d) applicazione delle sanzioni amministrative di cui alle lettere b) e c) da parte dell'autorità amministrativa competente per territorio, cui è trasmessa la sentenza

che accerta la responsabilità penale e la sussistenza dei presupposti di cui alle medesime lettere *b)* e *c)*.

*e)* applicazione, per le sanzioni amministrative di cui alle lettere *b)* e *c)*, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

#### 6. 1. Garra.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: applicazione con la seguente: previsione.*

*Conseguentemente al comma 1, lettere b), c), d) ed e) sostituire la parola: applicazione con la seguente: previsione.*

#### 6. 2. Le Commissioni.

#### (A.C. 5491 — sezione 7)

#### ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 7.

*(Autorità responsabile).*

1. Il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

#### (A.C. 5491 — sezione 8)

#### ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 8.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2968. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITÀ DI EUROPOL, REDATTO SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DELL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE EUROPOL, FATTO A BRUXELLES IL 19 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4954)**

**(A.C. 4954 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**(A.C. 4954 — sezione 2)**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a

decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Protocollo stesso.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

1. La relazione del Governo prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, comprende anche le informazioni essenziali e le valutazioni dello stesso Governo ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, restano ferme le funzioni esclusivamente informative di EUROPOL con compiti non operativi sul territorio, come stabilite dall'articolo 3 della relativa Convenzione istitutiva, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ratificata e resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 93.

**2. 02.** Rivolta.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. La relazione del Governo prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, comprende anche le informazioni essenziali e le valutazioni dello stesso Governo ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, restano ferme le funzioni esclusivamente informative di EUROPOL con compiti di polizia non operativa sul territorio, come stabilite dall'articolo 3 della relativa Convenzione istitutiva, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ratificata e resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 93.

2. 01. Pecorella.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

(A.C. 4954 - sezione 3)

ART. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, le immunità ivi previste si applicano esclusivamente con riferimento alle funzioni attribuite specificamente ad EUROPOL dall'articolo 3 della Convenzione istitutiva, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93.

2. La relazione del Governo prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, comprende anche le informazioni essenziali e le valutazioni del Governo ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

(A.C. 4954 - sezione 4)

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 4954 - sezione 5)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che,

la legge 23 marzo 1998, n. 93, di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), ha affidato le funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (articolo 6);

la Convenzione Europol dedica ben venti articoli al trattamento dei dati ed alle forme di utilizzazione degli archivi Europol, al fine di garantire un elevato livello di tutela, ed affida inoltre il relativo controllo ad una autorità indipendente, che la legge n. 675 del 1996 e la legge di ratifica individuano nel Garante per la protezione dei dati personali;

l'articolo 38 della Convenzione prevede forme di responsabilità in caso di trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto da parte degli Stati membri o di Europol;

l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo relativo ai privilegi ed immunità di Europol costituisce una indubbia esigenza per il nostro Paese, essendo indispensabile corollario per l'auspicata entrata in funzione della Convenzione Europol e per l'operatività della stessa;

è tuttavia doveroso rilevare che il Protocollo stesso conferisce ad Europol (articolo 2, comma 1) l'immunità giurisdizionale per la responsabilità di cui all'articolo 38, paragrafo 1 della Convenzione, rispetto al trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto;

tale disposizione, a prescindere dalla sua eventuale conformità con altri accordi internazionali relativi ai privilegi ed alle immunità di organismi ed istituzioni internazionali, introduce una deroga alla normativa internazionale della protezione dei dati che ingenera il timore di una possibile attenuazione delle garanzie contenute nella Convenzione;

impegna il Governo

a chiedere ai *partners* europei una immediata verifica del sistema dei privilegi e delle immunità previsto dal Protocollo per valutare, unitamente a loro, nel quadro delle iniziative di Europol, la necessità di adottare misure idonee ad assicurare che in nessun modo l'attuazione delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità di Europol possa determinare una diminuzione del livello di tutela offerto dalla Convenzione, dalle leggi costituzionali italiane e dalla legge 675 del 1996, anche attraverso la rinegoziazione della richiamata disposizione e dell'articolo 38 della Convenzione Europol e di tener costantemente e puntualmente informato il Comitato parlamentare di controllo delle determinazioni assunte e dei conseguenti sviluppi delle stesse.

**9/4954/1.** (Nuova formulazione). Occhetto, Pezzoni.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Tutela dei bambini extracomunitari)**

POZZA TASCA e PISCITELLO. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la drammatica vicenda di Riza Gradina, violentato e ucciso a bastonate a soli 8 anni, dimostra come nel nostro paese continui lo scempio dell'infanzia e l'effettività dei crimini, di cui i bambini, soprattutto extracomunitari, sono le prime vittime;

in base alla denuncia fatta dall'antropologa francese Danielle De Condat, solo in Italia ci sono ventimila « argati », bambini stranieri ridotti in schiavitù da organizzazioni malavitose;

la sorte di questi bambini è tristemente nota: rapiti nel loro paese d'origine e venduti dai genitori a mercanti a dieci o venti milioni, vengono poi addestrati nel nostro paese a chiedere l'elemosina, a fare piccoli furti, scippi, e chi si ribella o non rende viene picchiato, affamato o sevizato;

nel corso della recente visita in Puglia, effettuata dalla Commissione parlamentare per l'infanzia ai centri di prima accoglienza, è emerso che solo nel mese di gennaio 1999 sono approdati sulle coste salentine 672 minori, mentre, secondo i dati diramati dal prefetto, 4604 bambini, tra albanesi e kosovari, avrebbero raggiunto il nostro paese nel 1998 —:

quali iniziative urgenti si intendano attivare per garantire a questi bambini che arrivano sulle nostre coste almeno il go-

dimento di quei diritti elementari che il nostro Paese non riconosce loro. (3-03623)

(23 marzo 1999).

**(Sezione 2 – Iniziative contro la pratica dell'infibulazione)**

CÈ e BALLAMAN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi gli organi di stampa hanno riportato la notizia del ricovero presso un ospedale torinese di una ragazza somala in preda a insopportabili coliche addominali causate dall'infibulazione che le avevano praticato;

analoga situazione è stata registrata, sempre nel territorio italiano, ai danni di una bambina nigeriana di 6 mesi, sottoposta ad atroci sofferenze per aver subito il medesimo barbaro rito;

la pratica dell'infibulazione, facente parte dei rituali previsti nelle tradizioni culturali di diverse popolazioni africane, è stata introdotta in Italia in seguito alle ondate migratorie che, soprattutto negli ultimi anni, hanno permesso l'ingresso nel nostro Paese di migliaia di immigrati provenienti proprio dai territori africani;

una ricerca del 1996 rivela che, nel nostro Paese, almeno 28.000 donne immigrate hanno subito questo tipo di mutilazioni genitali e vi sono più di 5.000 bambine che, in quanto appartenenti a gruppi etnici le cui tradizioni incoraggiano lo svol-

gimento di questo rituale, potrebbero incorrere nel rischio di essere sottoposte all'infibulazione;

la medesima ricerca riporta la dichiarazione di 147 medici italiani che hanno denunciato di aver prestato le loro cure a donne e bambine gravemente mutilate dall'infibulazione;

l'attuale legislazione italiana pur non prevedendo, rispetto a tale pratica, un reato specifico, lo assimila al reato di lesioni gravissime, contemplate dagli articoli 582 e 583 del codice penale;

il tribunale per i minorenni, qualora il reato in questione venga commesso nei confronti di un minore, è chiamato ad intervenire per valutare se sottrarre ai genitori la custodia del minore stesso;

pur accogliendo il principio del rispetto delle culture e della tradizioni di ogni popolo, si ritiene necessario, qualora determinate differenze culturali comportino la lesione dei diritti fondamentali dell'uomo, porre dei limiti all'accettazione delle diversità —:

quali iniziative di propria competenza il Ministro interrogato intenda adottare per evitare che venga calpestato il diritto, sancito dalla nostra Costituzione, all'integrità fisica della persona e che vengano praticati rituali che, per la legislazione italiana, costituiscono reato. (3-03624)

(23 marzo 1999).

### **(Sezione 3 — Interventi della Nato nel Kosovo)**

NICCOLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in Kosovo sta precipitando in un ormai inevitabile conflitto bellico, facendo vittime anche tra la popolazione civile, e sembra che soltanto un intervento militare della Nato possa garantire un minimo di normalizzazione, anche alla luce dei massicci spostamenti di profughi verso le frontiere del nostro Paese;

Belgrado, alle sollecitazioni dell'Occidente, risponde richiamando i riservisti e schierando sulle piste tutti i suoi mezzi aerei;

dalla Nato sono stati esperiti tutti i possibili tentativi per un compromesso fra i serbi e i kosovari per il riconoscimento di un'autonomia di Pristina —:

quali siano le intenzioni del Governo italiano per riaffermare la più completa solidarietà nei confronti dell'alleanza atlantica, sia per l'utilizzo delle basi aeree sul nostro territorio sia per l'impiego di uomini e mezzi in un'operazione di pacificazione, anche in presenza di pesanti dissensi di una parte della maggioranza che, in nome del suo dichiarato antiatlantismo, minaccia pubblicamente di dissociarsi dall'azione di Governo, al punto tale che altre forze della stessa maggioranza vorrebbero evitare un ampio dibattito parlamentare sull'intera vicenda. (3-03625)

(23 marzo 1999).

### **(Sezione 4 — Attuazione del piano sanitario nazionale da parte della regione Lombardia)**

MAURA COSSUTTA e GRIMALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale della Lombardia ha illustrato alla stampa una delibera (« Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanità della regione Lombardia ») che invita « i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere ed i legali rappresentanti degli Ircss pubblici a prendere atto dei contenuti del documento allegato ed a sottoporre all'approvazione della giunta regionale i progetti preliminari di collaborazione con i privati »;

tale delibera ed il documento allegato vengono presentati oggi, 23 marzo 1999, alle organizzazioni sindacali senza alcun

preventivo passaggio nella commissione consiliare o nel consiglio regionale;

il testo in oggetto prevede la « privatizzazione » delle aziende sanitarie pubbliche sotto forme diverse e nella piena autonomia dei direttori generali, con la possibilità di trasformare gli ospedali pubblici in spa;

dato il dettato della legge regionale n. 31 del 1997, che ha attribuito alle aziende ospedaliere la stragrande maggioranza dei presidi ospedalieri e la totalità della specialistica ambulatoriale, dei presidi psichiatrici e della neuropsichiatria infantile, ciò potrebbe significare la privatizzazione di gran parte dei servizi sanitari —:

se tale deliberazione della giunta regionale della Lombardia sia coerente con la legislazione vigente e con il piano sanitario nazionale;

come intenda procedere per garantire il ruolo e l'attività del Servizio sanitario nazionale in Lombardia e in tutte le regioni. (3-03626)

(23 marzo 1999).

**(Sezione 5 – Alienazione degli immobili degli enti previdenziali)**

OSTILLIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quale sia lo stato di attuazione del programma di alienazione dei beni immobili degli enti previdenziali ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 194, e se l'Osservatorio previsto dall'articolo 10 abbia provveduto ad emanare la normativa di dettaglio prevista dalla legislazione vigente per procedere concretamente nel programma di vendita. (3-03628)

(23 marzo 1999).

**(Sezione 6 – Autonomia scolastica)**

VOGLINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il progetto di riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, è in stato di avanzata realizzazione, con l'emanazione dei relativi regolamenti attuativi;

con l'autonomia scolastica si sancisce un nuovo modello decisionale, organizzativo e di governo del sistema formativo e si assegna protagonismo reale ai soggetti che nella scuola vivono e operano e con la scuola interagiscono;

per evitare che il sistema scolastico, sotto la spinta del particolarismo e del localismo, si sbricioli, rischiando l'anarchia e il monadismo culturale, è necessario che lo Stato fissi un quadro normativo generale comune, definendo indirizzi ed efficaci e coerenti modalità di controllo e che le regioni esercitino, nel rispetto delle proposte espresse dagli enti locali, le funzioni relative alla programmazione dell'offerta formativa sul territorio;

diventa essenziale ed indispensabile attuare un solido sistema di valutazione nazionale e rendere operativa una robusta « dorsale tecnica », dal centro alla periferia e viceversa, quale supporto alla attività didattico-educativa che le istituzioni scolastiche autonome intenderanno promuovere —:

quali iniziative politico-amministrative intenda adottare per favorire la costruzione di un efficace sistema di valutazione nazionale e di una « dorsale tecnica », di cui si avvertono la necessità e l'urgenza, perché si possano realizzare condizioni in grado di promuovere comportamenti virtuosi, di qualificare gli interventi educativi e formativi e di migliorare il servizio scolastico nelle sue articolazioni e nel suo complesso. (3-03627)

(23 marzo 1999).

**(Sezione 7 – Regolamentazione delle vendite sottocosto)**

MAZZOCCHI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in questa legislatura sono state presentate diverse proposte di legge tutte improntate al divieto generalizzato delle vendite sottocosto;

la Commissione bicamerale per l'attuazione della riforma amministrativa indicò al Governo, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo di riforma del commercio, la necessità di accompagnare la riforma con una regolamentazione delle vendite sottocosto che stabilisse il divieto in termini tali da assicurarne l'efficacia e la ineludibilità;

le linee guida diffuse dal ministero dell'industria sembrano, invece, orientare ad un divieto limitato alla pratica effettuata da imprese in posizione dominante che riproduce sostanzialmente la tutela già accordata dalla legge n. 287/1990 sulla concorrenza;

tale scelta appare superflua e contraddittoria rispetto alla *ratio* del decreto legislativo n. 114/1998 che individua non un semplice rimedio aggiuntivo, ma un rimedio diverso e preventivo rispetto all'acquisizione di posizioni dominanti attraverso pratiche concorrenziali di cui è altrimenti difficile provare la scorrettezza;

insieme alla regolamentazione del sottocosto il ministero dell'industria sembra voler introdurre anche una regolamentazione delle vendite promozionali sulla base di limitazioni temporali e quantitative oggettivamente incontrollabili, assimilando la pratica del sottocosto ad una promozione ed introducendo, di fatto, un ulteriore elemento di confusione —:

se non intenda modificare gli orientamenti sopra accennati per evitare che sia emanata una disciplina inutile o, peggio, che si traduca in una legittimazione del

sottocosto con danni ulteriori per le piccole e medie imprese commerciali e per la stessa industria italiana. (3-03629)

(23 marzo 1999).

**(Sezione 8 – Problemi occupazionali in Campania)**

GIARDIELLO, CAMPATELLI, CENNAMO, JANNELLI, PETRELLA, SALES, BARBIERI, SINISCALCHI, VOZZA, NAPPI e SIOLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

importanti gruppi industriali pubblici e privati (Ansaldo-Breda, Alenia, Olivetti, Telecom, Montefiore) sono impegnati nell'attuazione di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione delle proprie attività o di dismissione, in qualche caso, di rami delle stesse;

tali programmi, laddove non prevedano cessione di siti produttivi o di rami di attività, ipotizzano drastici tagli operanti nei settori interessati;

sarebbero colpite, tra le altre, attività svolte dai suddetti gruppi in Campania, e particolarmente a Napoli e nella sua provincia;

i tagli previsti riguarderebbero, in gran parte, personale ad alta qualificazione, nel caso dello stabilimento Olivetti di Pozzuoli sarebbe a rischio la quasi totalità dei posti degli addetti ad attività di ricerca;

tali aziende operano in settori strategicamente decisivi le cui attività risultano essenziali all'attuazione di politiche industriali che possano concorrere alla realizzazione di programmi di modernizzazione di cui il Paese ha bisogno in materia di servizi e reti infrastrutturali: trasporti, informatica, telecomunicazioni, aereospaziale;

un patrimonio di tecnologie, di esperienze e di competenze, importanti per il Paese e per lo sviluppo della Campania, sarebbe in tal modo disperso —:

quali iniziative intenda adottare per evitare che la Campania e Napoli siano fortemente penalizzate da questi programmi e private di moderne attività in-

dustriali che possono concorrere al suo sviluppo e se non ritenga che a tale esigenza debbano concorrere innanzitutto gruppi e settori a partecipazione pubblica, Ansaldo-Breda ed Alenia in primo luogo.

(3-03630)

(23 marzo 1999).

## INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Tutela dell'ordine pubblico in provincia di Foggia)****A) Interpellanze e interrogazione:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere – premesso che:

l'ultima relazione ufficiale sullo stato della sicurezza pubblica nel territorio nazionale indica che nella provincia di Foggia sono state denunciate non meno di dieci organizzazioni criminali con circa 350 affiliati dediti principalmente allo spaccio di stupefacenti, al traffico di automobili rubate, ai furti nelle abitazioni, mentre l'esteso racket delle estorsioni a danno di imprenditori e di titolari di esercizi commerciali, ha portato alla costituzione nella sola Foggia di due associazioni di difesa di tali categorie quali « S.O.S. impresa » e « Buon Samaritano »;

l'aumento degli episodi di microcriminalità nell'area dauna, e garganica in particolare, pone l'intera popolazione, soprattutto nelle sue componenti più deboli quali donne sole e anziani, in uno stato definibile di perenne insicurezza che si manifesta tramite la blindatura dei propri domicili e l'affrettato rientro nelle proprie case fin dall'imbrunire quale estrema precauzione per sottrarsi ad episodi di criminalità, vista la carenza cronica di forze dell'ordine che, pur svolgendo con estremo rigore e senso del dovere il proprio ruolo, non riescono a tamponare la crescente ondata di crimini giornalmente perpetrati ai danni degli onesti e pur tuttavia sempre più abbandonati cittadini, così nei centri

abitati come nelle campagne soggette ad una serie di grassazioni, furti e perfino omicidi di brigantesca memoria;

quanto esposto pone la provincia di Foggia in una situazione drammatica sotto il profilo socioculturale ed economico con l'effetto di creare ulteriore disoccupazione anche nei settori a cui la provincia è vocata, come quello del turismo balneare e religioso nonché quello agroalimentare, inficiando anche i notevoli sforzi promossi dagli enti locali e di promozione turistica a favore della immagine delle numerose località di soggiorno e di culto;

i cittadini hanno maturato un tale senso di sfiducia verso le istituzioni che non denunciano più i reati subiti, sia perché della maggior parte dei crimini commessi rimangono non identificati gli autori, sia perché, qualora i responsabili vengano arrestati, poco tempo dopo sono di nuovo liberi, pronti a commettere nuovi reati e a minacciare ed intimidire o a vendicarsi nei confronti dei cittadini che, con comportamento esemplare, li avevano denunciati;

l'attività della malavita esplica i propri effetti negativi anche nei confronti dei numerosi turisti sia italiani che stranieri presenti nei centri di soggiorno e di culto religioso del Gargano, come da ultimo dimostrato dal gravissimo episodio dell'assalto del pullman di pellegrini devoti di Padre Pio provenienti dalla provincia di Frosinone e culminato con l'efferato assassinio a sangue freddo, senza alcuna attenuante, di un loro componente, sposato e padre di due bambini, episodio del tutto assimilabile a quanto avveniva negli anni peggiori del brigantaggio post-unitario

quando chi ammazzava, rubava e commetteva ogni sorta di crimine veniva temuto e mai perseguito perché, ieri come oggi, lo Stato è assente con forze dell'ordine pressoché impotenti per organici insufficienti e maldistribuiti —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per promuovere una forte e decisiva azione delle forze dell'ordine intesa, almeno, ad assicurare livelli minimi di legalità nell'intera provincia di Foggia restituendo serenità alle pazienti ed operose comunità locali anche tramite l'istituzione nelle aree più sguarnite di nuovi commissariati della polizia di Stato e stazioni dei Carabinieri;

se non ritenga improrogabile riunire il comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, allargato per l'occasione ai sindaci, anche allo scopo di predisporre un piano di tutela a garanzia dell'incolumità dei fedeli diretti nei luoghi di culto e di pellegrinaggio del Gargano, anche alla luce del prossimo Giubileo che vedrà aumentare sensibilmente tale flusso;

quali iniziative di rafforzamento della vigilanza e di controllo del territorio dei luoghi oggetto di pellegrinaggio abbia già disposto a seguito dell'episodio sopra richiamato.

(2-00649) « Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo ».

(15 settembre 1997)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

nel corso degli ultimi anni nelle aree rurali della provincia di Foggia, specie nelle aree del tavoliere e del Gargano, si è andata registrando una preoccupante crescita di reati commessi dalla microcriminalità e da quella organizzata nei confronti di imprenditori agricoli, coltivatori diretti, aziende agroindustriali e agrituristiche, zootecniche;

tali azioni criminose sono dirette anche nei confronti di soggetti agricoli che si avvalgono di guardiani che risultano impotenti a fronteggiare tale recrudescenza criminale;

gli imprenditori agricoli si sentono impotenti alla luce dell'impunità di cui godono tali criminali, i quali anche se colti in flagrante, invece di fuggire affrontano chi li coglie sul fatto per portare a termine le loro razzie, proferendo gravi minacce nell'eventualità di una denuncia alle autorità di sicurezza e giudiziarie competenti;

il fenomeno, del resto in espansione anche a livello nazionale vista la sostanziale impunità di cui gode, spinge le frange di microcriminalità a trasferire le loro attività dai centri urbani verso le campagne anche con il concorso di extracomunitari clandestini;

è dato constatare come le autorità preposte all'ordine pubblico e la magistratura sottovalutino il fenomeno in quanto pochissime sono le denunce presentate per il timore di ritorsioni e rappresaglie, per cui non è un caso che il dato statistico riguardo alla commissione di tali reati risulti assolutamente non rappresentativo della drammaticità in cui versano i territori agricoli e conseguentemente anche le relazioni al Parlamento sull'attività delle forze di Polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica ignorassero completamente il fenomeno;

per ritrovare circostanze simili bisogna risalire al periodo *post-unitario* quando il brigantaggio infestava le campagne, ma adesso come allora siamo in presenza di bande armate in cerca di facile bottino con conseguenze fortemente negative sulle attività agricole già di per sé alle prese con innumerevoli problemi che ne minacciano la sopravvivenza;

l'attuale attività di controllo delle aree agricole da parte delle forze dell'ordine risulta assolutamente insufficiente a garantire una sicurezza minima agli agricoltori e alle popolazioni residenti, comprese le attività economiche esercitate,

nonché la tutela del territorio da attività di smaltimento abusivo dei rifiuti dannose per la salute e per le stesse produzioni agricole;

a tale quadro preoccupante si aggiunge il fatto che in alcune zone esistono estesi fenomeni di illegalità nei riguardi del settore degli aiuti comunitari sottratti in concreto ai legittimi destinatari —:

quali iniziative intendano assumere per riportare le campagne del foggiano e più in generale di tutto il Paese, ad un grado soddisfacente di sicurezza;

quali provvedimenti intendano prendere per combattere le bande di criminali che taglieggiano e minacciano l'incolumità degli agricoltori e dei loro familiari;

se non ritengano urgente impartire in materia precise disposizioni ai prefetti, per quanto di loro competenza territoriale, in particolare disponendo che si svolgano riunioni periodiche dei comitati provinciali per la sicurezza e l'ordine pubblico, estese ai sindaci dei comuni interessati maggiormente da tali fenomeni criminali;

se intendano predisporre, in accordo con le autorità comunitarie, procedure più sicure e trasparenti nell'erogazione degli aiuti comunitari all'agricoltura in modo da stroncare l'illegale erogazione a beneficiari fraudolenti.

(2-01493) « Marinacci ».

(4 dicembre 1998)

URSO e ANTONIO PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* del 1° settembre 1997 ha pubblicato un articolo dal titolo « Pellegrino ucciso: lo Stato sotto accusa. Don Conti aveva denunciato invano alla procura scippi, estorsioni e rapine. La rabbia del rettore del santuario dopo il tragico assalto ai devoti di Padre Pio: Qui da anni viviamo come nel Far West »;

« a pochi chilometri da Foggia, nel piazzale del santuario della Madonna Incoronata, la paura si respira nell'aria già da parecchio tempo. E le parole del parroco, don Gernaldo Conti, alzano il velo sul degrado che ha invaso una terra sacra, sull'aggressione della criminalità a un santuario visitato ogni anno da milioni di pellegrini, sulla guerra quotidiana che si combatte nel piazzale dove un uomo è stato ucciso dopo una giornata di fede, un piazzale dove — secondo quanto dichiarato dal sacerdote — i bambini di dieci anni chiedono il pizzo agli autisti dei pullman di pellegrini »;

il parroco « non risparmia le forze dell'ordine, è un fiume in piena che porta a galla giornate scandite da furti scippi, aggressioni, risse estorsioni »;

i banditi hanno aggredito i fedeli all'interno del pullman proprio nel « piazzale del santuario dell'Incoronata. E da questo piazzale, dove è rimasto a lungo il pullman bianco targato Frosinone, don Gernaldo prosegue nella sua precisa descrizione di un degrado quotidiano, che l'altro pomeriggio è diventato tragedia e si è tinto di sangue »;

« è avvilente — prosegue — assistere all'incuria che le autorità hanno di questo luogo; eppure qui è venuto anche il Papa. Il parroco racconta la presenza di quella che lui definisce gente strana: nomadi, tossicodipendenti, parcheggiatori abusivi, ragazzini pronti a minacciare i conducenti dei pullman, quegli autobus gremiti da gente buona, uomini, donne e bambini in viaggio per la preghiera in un santuario, gente come quella che l'altro pomeriggio si è trovata di fronte due giovani armati, uno con i capelli scuri, l'altro biondo, uno che ha ordinato l'omicidio, l'altro che ha sparato e ha premuto il grilletto e ha ucciso »;

« il giorno dopo l'orrore, il parroco del santuario solleva il problema della sicurezza, denuncia l'assedio dei banditi e lamenta l'assenza delle forze dell'ordine »;

il quotidiano *il Giornale* del 2 settembre 1997 pubblicava un articolo dal titolo

« Ci voleva il morto per pensare a far presidiare dalla polizia i luoghi di culto dove da anni spadroneggia la criminalità. Dopo l'omicidio: santuari blindati. Il presidente della regione Puglia chiama in causa il Ministro Napolitano » —:

se il Governo ritenga ammissibile che un episodio gravissimo come quello dell'assalto ai pellegrini di Frosinone, che ha visto il piazzale davanti dal santuario della Madonna Incoronata a Foggia macchiato di sangue innocente, non rappresenti un serio campanello d'allarme per quei luoghi di culto maggiormente esposti alla microcriminalità che andrebbero, invece, sorvegliati e vigilati anche in prospettiva del Giubileo del Duemila;

se si terranno dei vertici relativi alla sicurezza con riferimento al Giubileo in grado anche di affrontare episodi gravi quale quello avvenuto all'Incoronata, che è senza precedenti;

se la pericolosa caduta del controllo del territorio da parte dello Stato, denunciata anche dallo stesso rettore del santuario Madonna dell'Incoronata, faccia parte della nuova politica sulla sicurezza dell'attuale esecutivo che assicurava addirittura, nel programma elettorale dell'Ulivo del 21 aprile 1996, testualmente, di « poter uscire di casa tranquillamente »;

come il Governo intenda concretamente garantire l'incolumità dei milioni di pellegrini che si recheranno nel nostro Paese durante il Giubileo del Duemila.

(3-03619)

(22 marzo 1999)

(ex 4-12316 del 15 settembre 1997).

**(Sezione 2 — Criminalità nel Friuli Venezia Giulia)**

**B) Interrogazioni:**

BALLAMAN, BOSCO, FONTANINI e PITTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dai dati del dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno,

inseriti nella pubblicazione sull'andamento della criminalità aggiornato al 31 dicembre 1995, si evidenzia che, dal raffronto tra i delitti denunciati e la popolazione, il Friuli-Venezia Giulia ha un quoziente di criminalità per centomila abitanti pari a 4.232;

tale quoziente conferma la regione tra quelle ad alto rischio, posizionandola a livello nazionale solo dopo Lazio, Liguria e Lombardia;

sempre da tale pubblicazione si evidenzia che il totale dei delitti è passato nel corso di un solo anno da 46.151 a 50.341, con un incremento superiore al nove per cento —:

quali siano le ragioni che hanno portato ad una diminuzione delle forze dell'ordine in tale regione da 9.346 unità a 8.626, con un decremento quindi dell'8,35 per cento nel corso di un solo anno, e quali siano le prossime iniziative che intende adottare il Governo per addivenire ad una più che necessaria ed immediata inversione di tendenza rispetto ai dati sopra citati. (3-01336)

(7 luglio 1997)

FRANZ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 23 dicembre 1998 si è verificato nella città di Udine un attentato che ha causato la morte di tre agenti di polizia;

va rilevato che la microcriminalità colpisce la città a tal punto da collocarla al terzo posto tra le città d'Italia più colpite da questo tipo di reato;

tale microcriminalità, spesso perpetrata dai nomadi, si sta espandendo e sta diventando sempre più aggressiva al punto di diventare una vera e propria emergenza;

da un'indagine in materia di pubblica sicurezza effettuata dalla Lega delle autonomie locali, Udine è risultata essere tra le dieci aree più soggette a « rischio crimine »

preceduta da Caserta, Siracusa, Bari, Caltanissetta, Foggia e Firenze e seguita da Como, Milano e Padova;

se ne potrebbe dedurre che la micro-criminalità stia cominciando ad organizzarsi per trasformarsi in una macrocriminalità;

inoltre, la collocazione geografica di Udine in area di confine, comporta l'ingresso di numerosi clandestini, potenziali strumenti nelle mani della criminalità organizzata;

il ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, con una comunicazione scritta di data 1° aprile 1998, ha confermato la carenza di organico (oltre 120 persone) negli uffici di polizia di Stato della provincia di Udine, dichiarando l'impossibilità di disporre di maggiori incrementi del personale perché quello uscente dai corsi di formazione deve essere utilizzato in altre sedi del territorio nazionale;

conseguentemente negli uffici della polizia della provincia il personale, per assicurare il minimo dei servizi, è costretto a sottoporsi a turnazioni gravose implicanti anche la soppressione dei riposi;

nonostante il lavoro delle forze dell'ordine, questo viene vanificato dalla farraginosità dei meccanismi repressivi, compromettendo l'efficienza della giustizia unita a una prassi giudiziaria in cui il *favor rei* si traduce spesso in indulgenza anche verso i recidivi —:

quando il ministero dell'interno intenda porre fine al prelievo di agenti di polizia della provincia di Udine per aggregarlo ad altre province senza mai rimpinguare le carenze, anzi accentuandole;

quando il ministero dell'interno intenda porre in essere un'attenta pianificazione del personale per permettere un miglior servizio e garantire ai cittadini una maggiore sicurezza;

quando intenda tenere nella dovuta considerazione le esigenze di una provincia

di confine che è crocevia primario per il traffico di clandestini e che secondo gli ultimi dati è tra quelle più a rischio;

se, visto l'acuirsi della criminalità sempre più aggressiva, intenda adeguare secondo la norma vigente l'organico previsto per la provincia di Udine. (3-03618)

(19 marzo 1999)

(ex 4-21400 dell'11 gennaio 1999).

### (Sezione 3 — Manifestazioni della Lega nord)

#### C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il giorno di sabato 14 dicembre 1996, in via XXV Aprile, ad Erba, era stato predisposto un banchetto propagandistico del Movimento Lega Nord, che aveva ottenuto regolare permesso dalla amministrazione comunale di Erba e che si posizionava, come da indicazioni della municipalità, all'altezza del numero civico 58 di via XXV Aprile. L'iniziativa, che aveva il pieno appoggio della sezione Lega Nord di Erba, veniva affidata ad alcuni ragazzi militanti della Lega, cosiddetti « Giun de Erba ». Intorno alle ore diciassette si presentavano a questo banchetto alcuni sedicenti agenti della Digos che chiedevano le generalità dei ragazzi;

alla richiesta di uno dei ragazzi, che nel caso particolare era minorenni, di qualificarsi esibendo i documenti, questi presunti agenti hanno alzato il livello dell'intimidazione, prelevandolo di peso ed impedendogli, per una quindicina di minuti, nonostante lo avessero già identificato, di telefonare ai genitori ed a parlamentari della Lega Nord. Raggiunto telefonicamente, l'onorevole Rizzi, è intervenuto ed ha trovato il ragazzo sotto *shock*, come d'altra parte è ben comprensibile per uno studente che venga minacciato di essere tradotto in questura, lasciando intendere

chissà che altro, senza alcuna plausibile ragione, giacché alla richiesta degli agenti aveva prontamente esibito i suoi documenti personali, al fine di farsi identificare. Gli agenti si sono giustificati dicendo di avere ordini precisi da parte dei superiori. Le questure avrebbero quindi precise indicazioni di scoraggiare le iniziative propagandistiche della Lega Nord;

è possibile ravvisare nella condotta degli agenti un abuso di potere inerente alle proprie funzioni, giacché in particolare il minorenni è stato privato, per un lasso di tempo, della propria libertà personale senza alcuna legittima motivazione;

simili iniziative poste in essere da corpi dello Stato, sul territorio, appaiono chiaramente lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti ai cittadini dalla Costituzione, ed in particolare dagli articoli: 13, che riconosce a tutela la libertà personale dell'individuo; 17, che riconosce al cittadino il

diritto di riunirsi pacificamente in luogo pubblico: 21, che riconosce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con parole, scritte e qualsivoglia altro mezzo di diffusione —:

se risponda al vero il fatto che le questure siano state sensibilizzate nei confronti della Lega Nord e dei suoi militanti al fine di controllarne l'azione ed i movimenti;

se ciò non fosse vero, quali iniziative intenda prendere perché simili fatti non abbiano a ripetersi.

(2-00336) « Comino, Rizzi, Pirovano, Lembo, Formenti, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Cè, Copercini, Gnaga, Santandrea, Luciano Dussin, Bosco, Faustinelli ».

(17 dicembre 1996)